

## LA PENSIONE ANTICIPATA

È una prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed integrative, la cui

pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo o misto.

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di

decorrenza della pensione. L'eventuale ripresa dell'attività lavorativa dipendente da parte del

lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di

decorrenza del trattamento pensionistico.

### Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive

| Decorrenza                                 | Uomini             | Donne              |
|--|--------------------|--------------------|
| dal 1° gennaio 2012<br>al 31 dicembre 2012 | 42 anni e 1 mese   | 41 anni e 1 mese   |
| dal 1° gennaio 2013<br>al 31 dicembre 2013 | 42 anni e 5 mesi*  | 41 anni e 5 mesi*  |
| dal 1° gennaio 2014<br>al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi*  | 41 anni e 6 mesi*  |
| Dal 1° gennaio 2016                        | 42 anni e 6 mesi** | 41 anni e 6 mesi** |

\* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

\*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

In altri termini, la riduzione è pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).

## **Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996**

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

| Decorrenza                                 | Uomini             | Donne              |
|--|--------------------|--------------------|
| dal 1° gennaio 2012<br>al 31 dicembre 2012 | 42 anni e 1 mese   | 41 anni e 1 mese   |
| dal 1° gennaio 2013<br>al 31 dicembre 2013 | 42 anni e 5 mesi*  | 41 anni e 5 mesi*  |
| dal 1° gennaio 2014<br>al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi*  | 41 anni e 6 mesi*  |
| Dal 1° gennaio 2016                        | 42 anni e 6 mesi** | 41 anni e 6 mesi** |

\* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

\*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni non si applicano riduzioni.

Per i lavoratori con accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al compimento del 63° anno di età se possono vantare almeno 20 anni di contribuzione e se l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.